

I LAVORATORI AUTONOMI E L'INSORGENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO: UNA STORIA SENZA FINE

Il punto sulle ultime vicende normative e giurisprudenziali

Ancora una volta (si tratta infatti dell'ennesima) l'ordinamento previdenziale del nostro Paese ha avvertito la necessità di apportare modifiche all'imposizione contributiva (questa volta in chiave interpretativo-giuridizionale) nei confronti dei lavoratori autonomi ritenuti tali ai fini previdenziali (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che esercitino tali attività in concorso con quelle che danno luogo all'iscrizione alla c. d. **“gestione separata”** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che sappiamo essere le attività libero professionali per le quali non sono state istituite Casse di previdenza di categoria, nonché i lavori esercitati in regime di collaborazione coordinata e continuativa, altrimenti denominate lavori parasubordinati).

Si è volutamente utilizzata la dizione di **“lavoratori autonomi ritenuti tali ai fini previdenziali”** in quanto gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti sono considerati tali sotto questo aspetto: con riferimento a differenti profili (e segnatamente dal punto di vista civilistico e da quello fiscale) assumono la qualificazione di piccoli imprenditori e di imprenditori veri e propri, rispettivamente.

Le modifiche interpretative hanno riguardato il criterio secondo il quale, in ipotesi di svolgimento contemporaneo di entrambe le suddette attività più sopra citate, affinché insorgesse l'obbligo contributivo nei confronti delle gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, si rendeva necessario che l'attività esercitata in detti comparti lavorativi assumessero **cumulativamente** le caratteristiche della **personalità**, dell'**abitudine** e della **prevalenza**, fermo restando che nei confronti della gestione separata l'obbligazione contributiva avrebbe dovuto, in ogni caso, essere assolta.

Poteva pertanto accadere che, qualora l'attività prevalente fosse stata riscontrata in quella di natura piccolo imprenditoriale, l'obbligo assicurativo sarebbe insorto nei confronti di entrambe le attività (anche cioè a carico di quella che avrebbe dato luogo all'iscrizione nella gestione separata): **diversamente, il soggetto interessato avrebbe dovuto essere iscritto alla sola gestione separata nell'ipotesi nella quale la prevalenza fosse stata attribuita a quest'ultima** (v. il messaggio dell'INPS n. 14905 del 14 gennaio 1999).

Dopo alterne vicende, che in questa sede non sembra il caso di percorrere, una recente iniziativa, partita questa volta dall'INPS, (v. il punto 1 della circolare dell'Istituto n. 78 del 14 maggio 2013), stabilisce che, in considerazione dell'evoluzione normativo-giurisprudenziale di cui è stato oggetto la specifica materia, e segnatamente avuto riguardo alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché alle sentenze della Corte di Cassazione (da ultima la n. 17076 dell'8 agosto 2011, emessa a Sezioni Unite), si è reso necessario rivedere talune posizioni operative adottate dallo stesso Istituto di previdenza (e difese strenuamente, aggiungeremmo noi) da/per diversi decenni.

In sostanza, dai tre parametri su cui era impostata l'insorgenza dell'imposizione contributiva a carico dei lavoratori autonomi ritenuti tali ai fini previdenziali, vale a dire la personalità, l'abitudine e la prevalenza, **è stato ora espunto quello della prevalenza**, che tuttavia rimane ancora operativo nel più circoscritto ambito del contemporaneo svolgimento di due o più delle attività di natura esclusivamente piccolo imprenditoriale (per esempio quella di un artigiano che eserciti allo stesso tempo anche l'attività di commerciante): ricorrendo tale ultima evenienza, allo scopo di stabilire l'attività lavorativa nei cui confronti insorga l'obbligo contributivo deve essere verificato a quale di esse sia attribuibile il

requisito della prevalenza, fermo restando che debbono continuare a sussistere gli ulteriori elementi della personalità e dell'abitudine.

Brevi cenni sui requisiti dell'abitudine, della "personalità", della "professionalità" e della "prevalenza"

Nel paragrafo precedente si è tenuto a precisare a più riprese (e non a caso) come dal punto di vista civilistico gli artigiani, gli esercenti piccole attività commerciali ed i coltivatori diretti si qualificano come "**piccoli imprenditori**" i quali, è noto, a mente dell'art. 2083 del codice civile, sono "coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia."

Dalla definizione legale fornita dal codice civile, si evince che l'esercizio dell'attività lavorativa del piccolo imprenditore è caratterizzata da tre elementi fondamentali, e cioè dalla "**professionalità**", dalla "**personalità**" e dalla "**prevalenza**", laddove invece l'attività dell'imprenditore vero e proprio (art. 2082 dello stesso codice civile), pur dovendo assolvere al requisito della professionalità, **non richiede la partecipazione personale al processo produttivo aziendale**: a tale ultimo riguardo vale infatti la pena di precisare che, nell'esercizio della propria attività, l'imprenditore si limita ad organizzare (ed eventualmente a modificare, anche in continuo) i fattori della produzione (natura, capitale e lavoro) **i quali non costituiscono di conseguenza gli strumenti per mezzo dei quali egli esercita la propria attività personale, come si riscontra invece nella piccola impresa.**

In dottrina si parla infatti della sussistenza di una sorta di diaframma che "**separa**" l'attività dell'imprenditore dagli strumenti della produzione.

Il requisito della **personalità** implica dunque che il piccolo imprenditore debba **svolgere direttamente** la propria attività: tale prerogativa è condivisa con il lavoratore autonomo vero e proprio di cui al Titolo III del codice civile (per esempio il libero professionista secondo il modello definito dal Capo II dell'appena citato Titolo III). Anch'egli infatti è tenuto a partecipare direttamente al processo produttivo (art. 2332 del codice civile), anche se, nel fare ciò, può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari.

A tal proposito nella circolare dell'INPS n. 78 è stato rammentato che "*per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa*" (Cass. sez. lav., 5360/12)."

La caratteristica della **professionalità** si rinviene invece allorchè il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e funzionalmente asserviti ad un identico scopo prefissato.

Si avrà pertanto attività professionale allorchè **sussistano dei comportamenti la cui manifestazione ed il cui ripetersi vengono qualificati da soggetti terzi come indice di uno status corrispondente all'attività.**

Va da sé che un'attività indicata come professionale, oltre a postulare un esercizio economico, presuppone non solo che essa sia posta in essere da imprenditori veri e propri di cui all'art. 2082 del codice civile, ma anche da lavoratori autonomi come sopra qualificati, vale a dire i piccoli imprenditori ex art. 2083 dello stesso codice civile (ripetesi, gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti).

L'ulteriore attributo dell'**abitudine** sta a significare che l'attività deve essere esplicitata con regolarità, stabilità e sistematicità.

Normalmente la professionalità implica la contemporanea presenza dell'elemento dell'abitudine, mentre non sempre è vero il contrario: è il caso, ad

esempio, della collaborazione coordinata e continuativa, laddove non si può evidentemente parlare di professionalità mentre è innegabile che tale attività sia caratterizzata dall'abitudine.

Al punto 3 della circolare n. 78 del 14 maggio 2013, l'INPS ha precisato, opportunamente, occorre convenire, che "Può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un'attività necessaria all'interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita (Cass. Sez. lav., 11804/12). Parimenti, può ritenersi abituale un'attività di vendita di merce on-line, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo.

Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate con Ris. 126/E del 16 dicembre 2011, i *"connotati dell'abitudine, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici.*

La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitudine spetta all'Istituto di previdenza.

Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge ed, in particolare, dell'abitudine della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto ed, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco.

Indubbiamente la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni sono elementi che possono avere rilevanza al fine della valutazione: di recente la suprema Corte ha confermato di ritenere compiuta la prova dell'esercizio dell'attività da parte del socio in presenza della semplice domanda di iscrizione e dell'assenza di lavoratori ad eccezione dell'altro socio (Cass. Sez. lav., 11685/12)."

A tali prove fondamentali possono essere aggiunte le altre elencate nel messaggio dell'INPS n. 12698 del 10 giugno 2011, laddove si recita che "Elementi che testimoniano lo svolgimento abituale di un'attività possono essere:

- Firma degli atti relativi alla quotidiana gestione aziendale (contratti, bolle, registro dei corrispettivi, etc.;
- Assicurazione INAIL;
- Utilizzo delle attrezzature aziendali.

La presente elencazione ha valore puramente esemplificativo."

Il che significa che possono essere aggiunti altri elementi che si attagliano alle singole tipologie di piccole imprese.

Alla caratteristica dell'abitudine si contrappone quella dell'occasionalità, che in campo giuslavoristico ne costituisce appunto il termine antitetico: la prima richiama infatti uno status ed un comportamento costanti e denuncia altresì una situazione che non può essere estranea al soggetto che esercita l'attività, il quale predispone aprioristicamente le condizioni affinché l'evento lavorativo si realizzi.

La seconda, invece, postula che la volontà dell'effettuazione della prestazione lavorativa si manifesti unicamente al momento dell'insorgenza di un **evento aleatorio, il cui verificarsi cioè il prestatore d'opera non ha provveduto a determinare**: da ciò consegue anche che le attività non esercitate abitualmente si traducono in comportamenti episodici, saltuari, accidentali e comunque non programmati e per i quali non sussiste la volontà a chè detti eventi si verificino.

La **prevalenza**, infine, è basata sull'esistenza di una valutazione rispetto ad un termine di paragone, vale a dire che, qualora il soggetto interessato eserciti due o più attività, dovrà essere considerata prevalente quella alla quale dedichi un maggior numero di ore nell'ambito della giornata, **nel presupposto che al maggior tempo impiegato corrisponda un più elevato reddito conseguito nel corso di un significativo numero di anni** (anche tre o quattro).

Qualora tuttavia, nonostante il più consistente tempo destinato ad una determinata attività, l'operatore economico consegua, nel suddetto periodo, un minor reddito rispetto ad altra attività esercitata, sarà quest'ultima a dover essere qualificata come prevalente.

Per quanto ovvio, in occasione del momento iniziale dello svolgimento della/delle attività, non potendosi disporre di elementi storici di riferimento, la valutazione del requisito della prevalenza dovrà essere effettuata sulla base di dati previsionali, salvo poi a modificarne, in ipotesi ovviamente di successiva constatazione di risultanze contrarie, l'impostazione con effetto **"ex tunc"** ovvero **"ex nunc"**, a seconda dei casi.

Il nuovo corso dell'imposizione contributiva in ipotesi di esercizio di più attività

Dopo alterne vicende di natura legislativa e giurisdizionale, sono intervenute da ultimo, come si diceva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno ridotto il campo di operatività del requisito della prevalenza, **circoscrivendolo** ai soli casi di esercizio di due o più attività di lavoro autonomo ritenute tali ai fini previdenziali ed in particolare qualora le attività svolte comportino la valutazione dell'obbligo di iscrizione nell'ambito della gestione degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti (v. anche la sentenza della stessa Corte n. 3839 del 9 marzo 2012).

Detto in altri termini, nel caso in cui il nostro (ormai possiamo chiamarlo così) operatore economico svolga, ad esempio contemporaneamente un'attività di natura artigianale ed un'altra che comporti l'inquadramento nel settore commercio, allo scopo di stabilire in quale gestione incorra l'obbligo contributivo, si rende necessario applicare il criterio della prevalenza.

Lo stesso discorso deve essere fatto se le attività esercitate attengano al medesimo comparto artigianale ed a quello diretto coltivatore, ovvero, infine, a quest'ultimo in concorso con un'attività commerciale.

Negli altri casi, ed in particolare nell'ipotesi nella quale detto operatore svolga una attività oggetto di imposizione contributiva nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed allo stesso tempo un'altra (per esempio una piccola attività commerciale) che comporti la potenziale insorgenza dell'obbligo contributivo, il criterio della prevalenza deve essere disatteso, dal momento che relativamente a quest'ultima si renderà sufficiente limitare la verifica, oltre che evidentemente degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore, ai soli "elementi probatori in ordine alla **personalità** della prestazione lavorativa ed all'**abitualità** dell'apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede" (v. il punto 3, quinto capoverso, della circolare dell'INPS n. 78 del 14 maggio 2013).

Pertanto, fermo restando che, in ogni caso, incorre l'obbligo dell'imposizione contributiva nella gestione separata, qualora sussistano i due appena elencati elementi dell'abitualità e della personalità, l'operatore economico medesimo sarà sottoposto anche agli obblighi contributivi nei confronti della gestione nella quale eserciti eventualmente una attività piccolo imprenditoriale (artigiana, commerciale ovvero diretto coltivatrice): qualora dovesse essere svolta anche (oltre cioè quella che comporti l'obbligo dell'imposizione contributiva nella gestione separata) più di una più attività di natura piccolo imprenditoriale, l'obbligo contributivo dovrà essere assolto nella

gestione nella quale l'attività medesima risulti prevalente, fermo restando la verifica dei requisiti dell'abitudine e della personalità.

Il nuovo indirizzo interpretativo-giurisdizionale comporterà indubbiamente un appesantimento **del carico contributivo complessivo** a tutto vantaggio delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, atteso che, sulla base della precedente interpretazione, impostata come già detto anche sul principio della prevalenza, poteva accadere che qualora l'attività piccolo imprenditoriale non fosse appunto preponderante rispetto a quella che dava luogo all'iscrizione nella gestione separata, **la prima attività sarebbe stata sottratta all'imposizione contributiva**: ora invece è quasi sempre applicabile la doppia iscrizione previdenziale, atteso che sono sufficienti i requisiti della personalità e dell'abitudine.

Ma vi è di più! Il criterio della prevalenza conserva ancora un ulteriore campo di operatività: qualora infatti il soggetto interessato sia titolare di un **rapporto di lavoro subordinato** e ne svolga contemporaneamente un altro di lavoro autonomo ritenuto tale ai fini previdenziali (per esempio un'attività artigianale), anche in questo caso l'obbligo contributivo insorgerà nei confronti della gestione speciale qualora tale ultima attività sia prevalente, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della contribuzione da parte del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente.

Nella pratica operativa, nella generalità dei casi, sarà alquanto improbabile che in ipotesi di svolgimento di lavoro subordinato a tempo pieno l'altra attività possa risultare prevalente, mentre qualora la prima sia dispiegata a tempo parziale è assai consistente la possibilità della doppia imposizione contributiva.

Lo stesso discorso deve essere fatto relativamente agli **imprenditori agricoli professionali (IAP)** intesi in senso stretto, quelli cioè la cui produzione e la trasformazione ovvero la fornitura di servizi non assuma il carattere di attività industriale: diversamente ci si troverebbe di fronte ad una vera e propria impresa commerciale secondo il modello stabilito dall'art. 2195, comma 1, del codice civile, vale a dire di una impresa la cui attività è diretta al soddisfacimento dei bisogni del mercato.

Dal momento che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si considera imprenditore professionale colui che dedichi "alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, **almeno il cinquanta per cento** del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro", può ben accadere che a tale attività se ne affianchino altre, fermo restando che quella di IAP deve mantenere il requisito della prevalenza.

Ricorrendo tali ipotesi, bisognerà verificare, caso per caso, l'eventuale insorgenza dell'obbligo contributivo relativamente alle altre attività.

Per contro, il nuovo indirizzo operativo dell'imposizione contributiva non riguarda le altre due categorie di lavoratori autonomi agricoli (i coloni ed i mezzadri) che, come è noto, sono anch'essi iscritti alla stessa gestione previdenziale a cui contribuiscono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, per il semplice motivo che, ai fini assicurativo-previdenziali, per i mezzadri è richiesto, quale requisito per l'iscrivibilità negli elenchi di categoria, che il fabbisogno per la coltivazione del fondo superi le 120 giornate-uomo, mentre, avuto riguardo ai coloni, l'apporto di lavoro sul fondo può anche non essere esclusivo o prevalente.

Non è un caso, pertanto, che le più sopra citate sentenze della Corte di Cassazione si siano limitate a specificare che il requisito della prevalenza deve essere applicato nei soli casi di contemporaneo esercizio di attività di artigiano, di commerciante o di coltivatore diretto.

I riflessi collegati alla natura interpretativa del nuovo corso impositivo

La natura interpretativa del nuovo corso impositivo si rileva da due importanti circostanze, la prima delle quali è contenuta nello stesso testo dell'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove si legge che "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 **si interpreta nel senso che** le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335".

Detto per la cronaca, la legge di interpretazione autentica è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale dalla sentenza del Giudice delle leggi n. 15 del 26 gennaio 2012, **per cui dovrà continuare ad essere applicata fino all'emanazione di una eventuale ulteriore norma contenente una previsione ad essa contraria.**

La seconda riguarda il fatto che anche la Corte di Cassazione (v. la sentenza n. 5678 del 10 aprile 2012) ha statuito che "Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17076 del 2011, la norma sopravvenuta costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di **interpretazione autentica**, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata omissis"

Ne consegue che la norma in commento, proprio perché di natura interpretativa, ha valenza retroattiva e come tale deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi (in pratica a tutte le aziende in essere) limitatamente, per quanto concerne i periodi pregressi, all'intervallo temporale ancora recuperabile entro i termini prescrizionali.

In caso di esercizio collettivo dell'attività piccolo imprenditoriale, la verifica deve essere estesa a tutti i soci lavoratori ed ai loro familiari collaboratori (le cui modalità di svolgimento del rapporto di lavoro obbediscono ai requisiti dell'abitudine e della personalità) intendendosi per tali (i soci lavoratori, appunto) "tutti coloro che svolgono un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa." (punto 3 della circolare dell'INPS n. 78 del 14 maggio 2013).

Devono pertanto ritenersi esclusi i soli "**soci di capitale**", vale a dire coloro che non partecipano alla realizzazione del processo produttivo aziendale e che si limitino invece a prendere parte alla distribuzione degli utili in proporzione alla propria quota di apporto di capitale.

Per tornare in argomento, vale la pena di segnalare che al punto 4 della più volte citata circolare n. 78, l'INPS afferma, opportunamente, occorre convenire, che "In considerazione **dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali** che hanno preceduto la disposizione normativa in parola, si ritengono ravvisabili i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell'art. 116 della legge 388/00, pertanto si dispone la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi."

Sempre nella circolare n. 78, l'INPS ha ulteriormente tenuto a precisare che "Tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/10, recante la disposizione di interpretazione autentica.

Per i periodi successivi, le sanzioni vengono calcolate secondo gli ordinari criteri di cui alla legge n. 388/00, art. 116, comma 8."

Il che significa sostanzialmente che, fermo restando il fatto che il recupero dei contributi sarà effettuato nei limiti della prescrizione (cinque anni dalla data della richiesta di regolarizzazione proposta dal soggetto interessato e/o dall'Istituto di previdenza sulla base, in quest'ultimo caso, di una eventuale verifica ispettiva), le sanzioni civili saranno comminate nella misura ridotta, pari cioè agli interessi legali, e potranno riguardare le scadenze che si pongono nei periodi antecedenti alla data del 31 luglio 2010 (la quale, detto per la cronaca, costituisce la data di entrata in vigore della legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).

Per quanto ovvio, ai periodi che sono maturati (e che ovviamente matureranno) successivamente all'appena citata data, sarà applicato il regime sanzionatorio ordinario così come previsto dall'art. 116, commi 8 e segg., della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Insomma, i piccoli imprenditori che si trovino nella situazione appena descritta, vale a dire quelli che hanno dovuto a suo tempo soprassedere all'imposizione contributiva nelle gestioni artigiani, commercianti e diretto coltivatrici in conseguenza della carenza del più volte citato requisito della prevalenza, dovranno (molti di essi potrebbero anzi già averlo fatto), regolarizzare la propria posizione assicurativa **in regime di autodenuncia**, mediante il versamento dei relativi contributi, anche con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione.

Non disponiamo di dati statistici riguardanti l'entità del fenomeno, ma **dovrebbe trattarsi di una operazione di non poco conto e la cui valutazione in termini quantitativi si appalesa tutt'altro che agevole**: a parere di chi scrive potrebbe anche aggirarsi nell'ordine del 5-10 per cento del totale delle aziende operative sul mercato alla data della diramazione della circolare dell'INPS n. 78 (come già detto, 15 maggio 2013).

In particolare, il maggior numero delle posizioni da regolarizzare dovrebbe riguardare gli operatori economici costituiti in forma societaria: è infatti abbastanza frequente che uno o più soci lavoratori percepiscano compensi in qualità di amministratore, compensi che, sulla base della precedente previsione normativa, qualora fossero stati di importo più elevato rispetto a quelli derivanti dai compensi derivanti dalla partecipazione al processo produttivo aziendale, non avevano a suo tempo comportato l'insorgenza dell'obbligo contributivo.

Ovviamente il recupero potrà essere altresì disposto, come già segnalato, su iniziativa dell'INPS in occasione di verifiche ispettive.

Anche se al punto 3, terzo capoverso, della circolare n. 78 del 14 maggio 2012, l'INPS ha fatto riserva di "diramare ulteriori precisazioni in ordine ad eventuali fattispecie concrete che richiedano specifici provvedimenti", si rende possibile fin d'ora formulare due importanti considerazioni, vale a dire che:

1) il versamento della sola contribuzione corrente in conseguenza dell'iniziativa spontanea dei soggetti interessati alla regolarizzazione potrebbe comportare l'attivazione da parte dell'INPS del **recupero di quella pregressa non ancora prescritta**: nel caso di specie infatti il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 del codice civile, laddove si recita appunto che "La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere."

Ne consegue che l'Istituto di previdenza sarà legittimato al recupero coattivo dell'intero periodo retroattivo di cinque anni dalla data di autodenuncia.

Detto per inciso, relativamente alle situazioni in esame, la prescrizione incomincia a decorrere dalla scadenza a partire dalla quale avrebbe dovuto essere versato il contributo che si pone, procedendo a ritroso, in epoca più remota immediatamente a ridosso dei cinque anni dalla data di inizio della regolarizzazione contributiva;

2) il riconoscimento del debito per i periodi pregressi potrebbe essere oggetto di una **rateizzazione**.

Una tabella sinottica

A compendio di quanto detto finora, si appalesa l'opportunità della stesura di una tavola sinottica che consenta di districarsi rapidamente nel groviglio del nuovo corso dell'imposizione contributiva in ipotesi di svolgimento di più attività lavorative.

L'INSORGENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO IN CASO DI SVOLGIMENTO DI DUE O PIU' ATTIVITA' LAVORATIVE

TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LAVORATIVE

Collaborazioni coordinate e continuative (Co. co. co.)

Artigiani, commercianti e coltivatori diretti

Imprenditori agricoli professionali

Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza di categoria

Attività libero professionali non tutelate da Casse di previdenza di categoria

Lavoro subordinato

Collaborazioni coordinate e continuative (Co. co. co.)

L'obbligo contributivo a favore della Gestione separata incombe a carico di tutti i committenti

- **Co. co. co.**, insorge, in ogni caso, l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata
- **Art., comm, ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità e dell'abitudine della attività lavorativa

- **Co. co. co.**, insorge, in ogni caso, l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata
- **IAP**, unicamente qualora l'attività agricola obbedisca effettivamente al requisito della prevalenza

- **Co. co. co.**, insorge l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata ad eccezione dei casi evidenziati dagli asterischi
(*) ()**
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza**, solo in caso di sussistenza del requisito dell'abitudine della attività lavorativa
()**

Obbligo di contribuzione a carico della Gestione separata sia dei redditi derivanti da Co. co. co., sia di quelli derivanti dall'attività libero professionale

Entrambe le attività impongono l'iscrizione alle relative assicurazioni previdenziali (gestione separata e Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti)

Artigiani, commercianti e coltivatori diretti

- **Co. co. co.**, insorge, in ogni caso, l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata

- **Art., comm, ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità e dell'abitudine della attività lavorativa

L'obbligo contributivo incombe a carico della gestione nei confronti della quale si verifica il requisito della prevalenza

- **Art., comm, ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità e dell'abitudine della attività lavorativa
- **IAP**, unicamente qualora l'attività agricola obbedisca effettivamente al requisito della prevalenza

- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza**, solo qualora l'attività di art., comm. ecc., non comporti l'esonero, per apposita previsione statutaria, dalla contribuzione della Cassa di previdenza di categoria
- **Art., comm, ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità e della abitudine dell'attività lavorativa

- **Attività libero professionali non tutelate da Casse di previdenza di categoria**. In ogni caso con obbligo di iscrizione alla Gestione separata
- **Art., comm, ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità e della abitudine dell'attività lavorativa

- **Lavoro subordinato**, in ogni caso
- **Art., comm, ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità, della abitudine e della prevalenza dell'attività lavorativa

Imprenditori agricoli professionali

- **Co. co. co.**, insorge, in ogni caso, l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata
- **IAP**, solo qualora l'attività agricola obbedisca effettivamente al requisito della prevalenza

- **IAP**, solo qualora l'attività agricola obbedisca effettivamente al requisito della prevalenza
- **Art., comm., ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità e dell'abitudine della attività lavorativa

Può essere esercitata una sola attività di imprenditoria agricola professionale

- **Art, comm, ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità e dell'abitudine della attività lavorativa
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza.** Solo qualora l'esercizio dell'attività di art., com., ecc., non comporti l'esonero, per apposita previsione statutaria, dalla contribuzione nei confronti della Cassa di previdenza di categoria

- **IAP**, qualora l'attività agricola obbedisca al requisito della prevalenza
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza,** solo qualora l'esercizio dell'attività di IAP non comporti l'esonero, per apposita previsione statutaria, dalla contribuzione nei confronti della Cassa di previdenza di categoria

- **IAP**, qualora l'attività agricola obbedisca al requisito della prevalenza
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza,** solo qualora l'attività di IAP non comporti l'esonero, per apposita previsione statutaria, dalla contribuzione nei confronti della Cassa di previdenza di categoria

- **Attività libero professionali non tutelate da Casse di previdenza di categoria.** In ogni caso con obbligo di iscrizione alla Gestione separata
- IAP**, solo qualora l'attività agricola obbedisca effettivamente al requisito della prevalenza

- **Lavoro subordinato**, in ogni caso
- **IAP**, solo qualora l'attività agricola obbedisca effettivamente al requisito della prevalenza

Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza di categoria

- **Co. co. co.**, insorge l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata ad eccezione dei casi evidenziati dagli asterischi
- (*) (**)**
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza,** solo in caso di sussistenza del requisito dell'abitudine della attività lavorativa
- (**)**

- **Art, comm, ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità e dell'abitudine della attività lavorativa
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza.** Solo qualora l'esercizio dell'attività di art., com., ecc., non comporti l'esonero, per apposita previsione statutaria, dalla contribuzione nei confronti della Cassa di previdenza di categoria

- **IAP**, qualora l'attività agricola obbedisca al requisito della prevalenza
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza,** solo qualora l'esercizio dell'attività di IAP non comporti l'esonero, per apposita previsione statutaria, dalla contribuzione nei confronti della Cassa di previdenza di categoria

Sussiste l'obbligo contributivo solo nei confronti delle casse di previdenza che non prevedano statutarmente l'esonero dalla contribuzione in ipotesi di concorso con altra attività libero professionale

- **Attività libero professionali non tutelate da Casse di previdenza di categoria.** Sussiste, in ogni caso, l'obbligo di contribuzione a favore della Gestione separata
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza di categoria,** solo qualora l'attività non tutelata dalla Cassa di previdenza di categoria non comporti l'esonero, per apposita previsione statutaria, dalla contribuzione a favore della Cassa di categoria

- **Lavoro subordinato**, in ogni caso
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza di categoria,** solo qualora l'esercizio della attività di lavoro subordinato non comporti l'esonero, per apposita previsione statutaria, dalla contribuzione a favore della Cassa di previdenza di categoria

Attività libero professionali non tutelate da Casse di previdenza di categoria

- **Co. co. co.**, insorge l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata ad eccezione dei casi evidenziati dall'asterisco
- (*)**
- **Attività libero professionali non tutelate da Casse di previdenza di categoria.** Sussiste, in ogni caso, l'obbligo di contribuzione a favore della Gestione separata

- **Art., comm., ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità e dell'abitudine della attività lavorativa
- **Attività libero professionale,** sussiste l'obbligo, in ogni caso, di versamento dei contributi alla Gestione separata

- **IAP**, solo qualora l'attività agricola obbedisca al requisito della prevalenza
- **Attività libero professionali.** Sussiste, in ogni caso, l'obbligo di contribuzione a carico della Gestione separata

- **Attività libero professionali non tutelate da Casse di previdenza di categoria.** Sussiste, in ogni caso, l'obbligo di contribuzione a favore della Gestione separata
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza di categoria.** Sussiste l'obbligo contributivo solo qualora, per apposita previsione statutaria, l'esercizio dell'altra attività non ne comporti l'esonero

Sussiste l'obbligo di contribuzione a carico della Gestione separata per tutte le attività libero professionali svolte non tutelate da Casse di previdenza di categoria

- **Lavoro subordinato**, in ogni caso
- **Attività libero professionali non tutelate da Casse di previdenza di categoria.** Sussiste, in ogni caso, l'obbligo di contribuzione a favore della Gestione separata

Lavoro subordinato

Sussiste, in entrambi i casi, l'insorgenza dell'obbligo contributivo nelle rispettive gestioni previdenziali (FPLD e Gestione separata)

- **Lavoro subordinato**, in ogni caso
- **Art., comm, ecc.**, solo in caso di sussistenza dei requisiti della personalità, della abitudine e della prevalenza della attività lavorativa

- **Lavoro subordinato**, in ogni caso
- **IAP**, solo qualora l'attività agricola obbedisca effettivamente al requisito della prevalenza

- **Lavoro subordinato**, in ogni caso
- **Attività libero professionali tutelate da Casse di previdenza di categoria,** solo qualora l'attività non tutelata dalla Cassa di previdenza di categoria non comporti l'esonero, per apposita previsione statutaria, dalla contribuzione

- **Lavoro subordinato**, in ogni caso
- **Attività libero professionali non tutelate da Casse di previdenza di categoria.** Sussiste, in ogni caso, l'obbligo di contribuzione a favore della Gestione separata

Sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti di entrambe le attività di lavoro subordinate esercitate (di solito ambedue a tempo parziale)

- (*) **Ad eccezione dei casi, previsti dalla circolare dell'INPS n. 72 del 10 aprile 2015, in cui si verifichi "l'attrazione" dei redditi da Co. co. co. verso quelli libero professionali**
- (**) **Sono assoggettati all'obbligo contributivo a favore della Gestione separata anche i redditi professionali che, di fatto, non sono stati imposti dalle Casse di previdenza di categoria in conseguenza dell'avvenuto esercizio della facoltà di non versamento/iscrizione concessa agli iscritti dai rispettivi Statuti o Regolamenti (v. il punto 2 della circolare dell'INPS n. 99 del 22 luglio 2011) ovvero nei casi in cui in cui le singole Casse professionali abbiano, all'interno delle proprie norme istitutive, ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo relativamente a taluni specifici cespiti (v. il messaggio dello stesso Istituto di previdenza n. 709 del 12 gennaio 2012).**

Considerazioni conclusive

Pur nella consapevolezza di ripeterci, chi scrive non può esimersi di far rilevare come, ancora una volta, l'ordinamento previdenziale viene scosso, per non dire rivoluzionato, da un avvenimento, che per giunta è di solo valore interpretativo, e che coinvolge una materia già diversamente martoriata da una eccessiva proliferazione normativa, con la conseguenza di determinare, per quanto ce ne fosse bisogno, un notevole stato confusionale nei confronti degli addetti ai lavori.

Ed ancora una volta duole dover denunciare una produzione di prassi amministrativa del tutto insoddisfacente e che per giunta lascia in sospeso importantissime situazioni, quasi a voler evidenziare un atteggiamento prudentiale (per non dire timoroso) a livello istituzionale che non facilita evidentemente né il confronto tra le parti in causa, né la speditezza e l'economicità dell'attività burocratica, della cui carenza il nostro Paese sembra affetto in modo endemico.

L'innovazione introdotta pone anche in rilievo il mancato coordinamento degli organi della Pubblica amministrazione che operano non già in un contesto armonico che porti ad atteggiamenti univoci, come più volte auspicato: ciascuno di essi esercita infatti, il più delle volte, la propria attività istituzionale in maniera avulsa dal tessuto sociale, più preoccupata di avvalersi unilateralmente delle proprie prerogative che di rapportarle alla situazione generale del Paese, con la conseguenza di aumentare gli oneri connessi all'esercizio delle attività produttive, come si è verificato nella fattispecie oggetto del presente lavoro.

E' vero che l'INPS, al punto 3, terzo capoverso, della circolare n. 78 del 14 maggio 2013 ha formulato "riserva di diramare ulteriori precisazioni in ordine ad eventuali fattispecie concrete che richiedano specifici approfondimenti", pur tuttavia niente avrebbe potuto impedire all'Istituto previdenziale di fornire le impellenti e non procrastinabili indicazioni di cui risulta lacunosa, con tutta evidenza, la circolare in commento.

Francavilla al Mare (CH), lì 1° settembre 2015